



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO

Accreditamento istituzionale, ai sensi della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., - Area Dipendenze Patologiche - Comunità Terapeutica Riabilitativa e Comunità Educativo Assistenziale - Struttura Associazione di Promozione Sociale “Soggiorno Proposta – APS San Pietro”, con sede in Ortona (CH) C.da Villamagna n. 4

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie, pubbliche e private;

VISTA la L.R. 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” di disciplina della materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 come ss.mm.ii., che espressamente dispone “*L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta regionale istituzionalmente preposto all'attività ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 7. L'accreditamento istituzionale viene rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'autorizzazione*”

VISTA la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 “Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

VISTA la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011 di modifica anche del DCA predetto n. 39/2010;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.), nonché la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 di "Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)";

VISTI:

- il D.C.A. n. 52/2012 che, nel definire, tra l'altro, il fabbisogno assistenziale regionale relativo all'Area delle Dipendenze Patologiche, ha introdotto e disciplinato i setting assistenziali afferenti alla predetta Area di Assistenza di cui i requisiti di autorizzazione, di accreditamento e le tariffe sono stati stabiliti, rispettivamente, dal D.C.A. n. 54/2013 e dal D.C.A. n. 36/2015;
- il D.C.A. n. 87/2015 che, ai fini della regolamentazione dell'offerta regionale di prestazioni relative all'Area delle Dipendenze Patologiche, ha avviato i procedimenti per l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi (ex artt. 11 e 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.), delle strutture attive nella suddetta Area assistenziale iscritte nell'Albo degli Enti Ausiliari, che hanno presentato istanze entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul BURAT del DCA n. 87/2015 e operanti in regime di convenzione con le Aziende UU.SS.LL. di rispettiva competenza secondo standard organizzativi ed assistenziali definiti dalla normativa antecedente la riferita Legge regionale;
- il D.C.A. n. 117/2016 che ha aggiornato i fabbisogni assistenziali definiti dal D.C.A. n. 52/2012 stabilendo i criteri metodologici e procedurali funzionali anche alla riorganizzazione della rete di offerta regionale dell'Area delle Dipendenze Patologiche;
- la D.G.R. n. 129/2017, che ha demandato ad un successivo provvedimento la disciplina e l'avvio del processo di riorganizzazione delle strutture afferenti all'Area delle Dipendenze Patologiche da riclassificare secondo le tipologie previste dal D.C.A. n. 52/2012 nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 816/2017 che ha aggiornato la situazione relativa ai fabbisogni residuali divenuti disponibili in esito al processo di riconversione di cui alla D.G.R. n. 129/2017;

VISTA la D.G.R. n. 665 del 11/11/2019 recante "*Riorganizzazione area dipendenze patologiche. Approvazione ed ulteriori disposizioni*" con la quale sono stati approvati il Documento Tecnico di "*Riorganizzazione Area Dipendenze Patologiche*", la "*Nota integrativa*", "*le Schede sinottiche*" e le "*Schede di autorizzazione e di accreditamento*" delle strutture residenziali e semiresidenziali per Dipendenze Patologiche e previste le procedure di accreditamento degli assetti organizzativi delle strutture attive già operanti nell'Area delle dipendenze patologiche indicati nella riorganizzazione delineata nella Tabella B del Documento di riordino della predetta Area di cui all'All. 1) alla deliberazione giunta 665/2019;

VISTA la domanda per il rilascio dell'accreditamento istituzionale (L.R. n. 32/2007 e s.m.i.) per **n. 8 p.l. per Comunità Terapeutico – Riabilitativa residenziale e n. 3 p.l. per Comunità Educativo-Assistenziale residenziale dell'Area delle Dipendenze Patologiche** presentata dalla struttura **Soggiorno Proposta ONLUS**, con sede legale in Ortona (CH) C.da Villamagna n. 4, e acquisita al Prot. n. RA/0189202/20 del 23.06.2020 del Dipartimento Sanità, Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali;

CONSIDERATO che, il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali, con nota del 23.06.2021 Prot n. RA/0261757/21, ha trasmesso all'ASR la documentazione integrativa della richiedente, concernente la trasformazione da organizzazione non lucrativa di utilità sociale ad associazione di promozione sociale, al fine di consentire l'aggiornamento della valutazione finale del CCRA, come trasmesso al Servizio DPF018 con nota prot. n. 173 dell'08.03.2020;

VISTA la nota prot. n. 530 del 05/07/2021 **Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.), in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., ha trasmesso al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali e al Dipartimento Sanità, la scheda di Valutazione Finale del C.C.R.A. e la relativa proposta motivata, aggiornando la precedente valutazione finale dell'08.03.2021;

PRESO ATTO della valutazione favorevole del C.C.R.A. al rilascio dell'accreditamento istituzionale di 1 (L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) per **n. 8 posti letto per Comunità Terapeutico – Riabilitativa residenziale e n. 3 posti letto per Comunità Educativo-Assistenziale residenziale dell'Area delle Dipendenze Patologiche** alla struttura denominata **Comunità Soggiorno Proposta APS San Pietro**, con sede in Ortona (CH), in C.da Villamagna n. 4 P.I/C.F. 91000890698, all'esito delle verifiche e relativa attestazione del Gruppo GERA, con riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

· 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

· 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

4.4 STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE

PRECISATO che

- ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accreditamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

- l'art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al Dipartimento Sanità la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, anche rispetto alle dichiarazioni rese;

- il medesimo Dipartimento provvede a che le verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie erogate dalle Strutture pubbliche e private accreditate siano effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19 del 10 marzo 2010 e disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43 del 22 luglio 2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con Decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;

STABILITO che il presente provvedimento sia notificato a Comunità Soggiorno Proposta APS San Pietro, con sede in Ortona (CH), in C.da Villamagna n. 4 in persona del Legale Rappresentante, e trasmesso alle A.S.L. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di rilasciare l'accreditamento istituzionale di Classe 1 (L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) per **n. 8 posti letto per Comunità Terapeutico – Riabilitativa residenziale e n. 3 posti letto per Comunità Educativo-Assistenziale residenziale dell'Area delle Dipendenze Patologiche** alla struttura denominata **Comunità Soggiorno Proposta APS San Pietro**, con sede in Ortona (CH), in C.da Villamagna n. 4 P.I/C.F. 91000890698, con riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

· 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

· 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

4.4 STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE

in conformità a quanto espressamente indicato nella scheda di Valutazione finale del C.C.R.A. e nella relativa proposta motivata dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, trasmessa, dando seguito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., con nota prot. n. 530 del 05/07/2021, **Allegato n. 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di precisare che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l'accreditamento istituzionale di durata quinquennale è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della Giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio di durata prescritta, mediante domanda corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 32/2007, come modificato dall'art. 10, c. 1 della L.R. n. 12/2016, il Dipartimento Sanità può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;

- ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

3. di precisare altresì che, l'accreditamento istituzionale di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore in questione, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possano derivare;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

5. di stabilire che il presente provvedimento sia notificato al Legale Rappresentante della Comunità Soggiorno Proposta APS San Pietro, con sede in Ortona (CH), in C.da Villamagna n. 4, e trasmesso alle A.S.L. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità, nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

6. di demandare al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICIO: UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

L'Estensore

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Verì

(f.to digitalmente)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)